

COMUNE DI CONDOFURI - Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO: Delibera GM n. 63/98 — Regolamento organizzazione Uffici e servizi — Determinazioni e modifiche. — Annullamento procedimento relativo L.S.U. -

L'anno millenovecentonovantotto addi ventitre del mese di dicembre alle ore 15,00, nella sala delle adunanze del Comune,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Nominato con decreto del Prefetto n. 2295/98/GAB del 17.09.1998; assistito dal Segretario Comunale dott. Salvatore Gatto Costantino;

Viste la legge 8.6.1990, n.142 e la circolare del Ministero dell'Interno n.17102 del 7.6.1990; dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri richiesti ai sensi della legge 142/90, per come dietro riportati e sottoscritti e che tra questi il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio Natale Manti è negativo per le motivazioni riportate in allegato; tanto premesso, con i poteri conferiti dalla legge

Premesso

che con determina n. 42 del 20.11.1998, il responsabile del procedimento Natale Manti prendeva atto della conclusione del procedimento di collocamento in ruolo di quattro lavoratori addetti al progetto LSU di cui alla delibera GM n. 349/96, stabilendo che sarebbero stati collocati in ruolo con decorrenza 01.01.1999.

- che questo Commissario ha ritenuto di valutare ex post tutto il procedimento al fine di verificare la legittimità di ogni sua singola fattispecie, interessando in proposito la Segreteria Comunale, che aveva già avuto modo di esprimersi a favore della procedura in sede di elaborazione del Piano Triennale delle risorse umane adottato con delibera di Giunta n. 64/98.

che la Segreteria ha riferito che il Piano e la conseguente procedura di inquadramento degli LSU era stata prevista in applicazione dell'art. 12 comma 4 del dlgs 468/97, recepito dal Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e di accesso al ruolo della dotazione organica, adottato ai sensi delle

legge 127/97 dalla delibera di Giunta Municipale n. 63/98, art. 73 commi 4 e 5.

che ad un attento approfondimento della norma in oggetto, derivante dal combinato disposto dell'art. 12 del dlgs 468/98 e dalla norma regolamentare applicativa, questo Commissario ha sollevato dei dubbi circa la corretta interpretazione della disposizione che riserva il 30 % ai lavoratori LSU in possesso dei particolari requisiti di cui al primo comma dello stesso articolo. Infatti l'art. 12 comma 4 cit. riserva ai lavoratori in oggetto il "30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni" L'interpretazione applicativa che è stata data della disposizione dell'art. 12 da parte dell'art. 73 del Regolamento, invece, sembra assegnare alla norma in esame un ambito applicativo ben più vasto di quello voluto dal legislatore. Infatti l'art. 73 del Regolamento, testualmente recita al comma 4 : "Una ulteriore percentuale del 30% dei posti da ricoprire è riservata ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. La copertura dei posti avverrà mediante avviamento a selezione con le modalità previste dall'art. 16 della legge 28.12.1987 n. 56". che da tale dizione derivano come conseguenze applicative che, mentre l'art. 12 co. 4 cit prevede quale norma di favore per i lavoratori di cui al comma 1 medesima disposizione, la riserva del 30% dei posti fino alla quarta qualifica, l'art. 73 Reg. richiama l'art. 16 l. 56/1987 solo ai fini procedurali della selezione e consente il calcolo della percentuale del 30% sul complessivo ammontare di posti liberi della dotazione organica, a prescindere dalla qualifica. Infatti, mentre l'art. 12 cit. sembra fare riferimento all'art. 16 integralmente considerato nei suoi presupposti oggettivi (accesso dal collocamento per i soli posti per cui è previsto il titolo di studio della scuola dell'obbligo) e procedurali (chiamata numerica da collocamento ed avviamento a selezione), il Regolamento invece lo richiama solo per quest'ultimo aspetto calcolando poi la riserva del 30% su tutti i posti liberi della dotazione organica.

che a fronte di dette considerazioni, la Segreteria ha riconsiderato la questione giuridica posta dal Commissario, rilevando che effettivamente la disposizione dell'art. 12 cit. è tale da indurre una interpretazione ambigua. Infatti per il suo espresso tenore letterale, l'inciso "da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 etc." potrebbe riferirsi alla parola "post?' qualificando quindi questi ultimi come "quei soli posti che possono essere ricoperti ai sensi dell'art. 16 etc."; però può anche leggersi come riferito alla "quota" riservata ed in tal caso intendendo il termine "posti" come comprensivo di tutti i posti della dotazione organica, quindi come "posti liberi" della dotazione. Quest'ultima interpretazione dell'art. 12 co. 4 era stata recepita in pieno dal regolamento di organizzazione che nella sua formulazione aveva voluto effettivamente riservare il 30% dei posti liberi in dotazione organica ai lavoratori di cui al primo comma dell'art. 12 del dlgs 468/97, ovvero a quei lavoratori che erano stati impegnati entro la data del 31.12.1997 per almeno dodici mesi in progetti approvati ai sensi della legge 608/1996, considerando il richiamo all'art. 16 solo ai fini della procedura di chiamata dal collocamento ed avviamento a selezione e facendo sempre salvo il possesso individuale dei requisiti specifici richiesti dalla qualifica di assegnazione. In assoluto subordine, la Segreteria riteneva giustificata la eventuale difformità della disposizione regolamentare rispetto a quella di legge, in quanto comunque fondata sull'autonomia regolamentare e normativa riconosciuta dal dlgs 29/93 agli Enti Locali in materia autorganizzativa che ben può consentire all'Ente locale stesso di riservare una procedura selettiva come quella che poi è stata posta in essere anche per i posti di videoterminalista-quinta qualifica funzionale, comprendendo quindi questi ultimi nella dizione testuale dell'art. 12 comma 4 cit. Secondo la Segreteria questa interpretazione era giustificata dalla ratio del particolare favore espresso dal legislatore per il recupero di quei lavoratori già in precedenza occupati e che avevano poi perso l'occupazione ed il cui reimpiego, essendo percettori di indennità o sussidio, avrebbe favorito il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti senza particolari aggravi di spesa per l'erario del settore pubblico allargato (che già sopporta infatti il costo dell'indennità o del sussidio). Tale ratio sarebbe stata anche confermata dal comma terzo della stessa disposizione che riconosce ai lavoratori nelle medesime condizioni una preferenza nei pubblici concorsi e che può essere letta come una doppia tutela per il lavoratore LSU il quale si vedrebbe così riservata una percentuale dei posti liberi in dotazione organica ed inoltre anche un diritto di preferenza sui posti restanti una volta che questi vengono messi a concorso (pur sempre sotto la condizione della "medesima professionalità" richiesta dall'art. 12 comma 3).

che a parere di questa Amministrazione, invece, proprio la disposizione del terzo comma citato conferma al contrario una lettura di stretta interpretazione dell'art. 12 col quale il legislatore, ben lungi dall'introdurre una siffatta deroga al principio dell'accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione mediante concorso per i posti che prevedono un titolo pari alla scuola media superiore o maggiore, prevede non già una doppia tutela ma 9n meccanismo che lega la ratio di tutela dei livelli occupazionali pregressi al principio dell'accesso mediante concorso alla P.A. Infatti i due commi e le relative norme vanno lette in senso complementare e concorrente: ovvero il terzo comma riconosce una preferenza agli LSU per tutti i posti per l'accesso ai quali sia richiesto il pubblico concorso (ovvero dalla quinta qualifica compresa in su); e nel caso in cui la PA possa non ricorrere al concorso pubblico, avvalendosi della chiamata dal collocamento ai sensi dell'art. 16 l. 56/1987, riserva una

percentuale del 30 % dei posti fino alla quarta qualifica funzionale compresa;

che tale interpretazione, pur sempre rispettosa della ratio costituita dal favor del legislatore per i lavoratori in questione, appare più rispettosa dei principi generali dell'Ordinamento ed in particolare dell'interesse pubblico alla selezione concorsuale delle risorse umane ed alla tutela non solo degli LSU ma anche degli altri lavoratori iscritti al collocamento i quali, al contrario, potrebbero addirittura vedere interamente assorbite le fasce di riferimento fino alla quarta qualifica dal calcolo della riserva percentuale effettuato su tutti i posti liberi della dotazione organica. che in proposito va rilevato che già il Ministero della Funzione Pubblica era stato interessato da un apposito quesito (prot. 5454 del 5/10/98) la cui risposta non consentiva però di ritenere fugati i dubbi di legittimità del procedimento prospettati;

che al riguardo questa Amministrazione fa riserva di interessare il predetto Ministero nonché quello del

Lavoro al fine di comunicare le determinazioni che saranno assunte con il presente atto;

Visto il parere contrario del Responsabile del procedimento che si allega e si richiama;

Considerato che per quanto espresso in premessa si ritengono non fondate e non condivisibili le motivazioni addotte dal predetto funzionario;

Ritenuto che , alla luce dell'art. 12 comma 4 del Dlgs 468/97 e del richiamo da esso operato all'art. 16 della Legge 56/1987, la disposizione regolamentare di cui all'art. 73 comma 4 del Reg. Comunale G.M. 63/98 sia illegittima e come tale vada annullata;

Che possa essere sostituita da una diversa formulazione della riserva del 30% che sia conforme alla

disposizione di cui all'art. 12 comma 4 del Dlg 468/97;

Che possa dunque riformularsi il comma annulato per come segue: "Una ulteriore quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 12 del dlgs 468/97";

Che alla luce del presente atto occorra demandare al Sig. Segretario Comunale, sentiti i Funzionari

Responsabili, la verifica della compatibilità dei precedenti atti connessi;

- tanto premesso, col favorevole parere di legittimità del Segretario Comunale espresso su apposita richiesta di questo Commissario e col parere contrario del responsabile del servizio interessato,

DELIBERA

1. È annullato il comma 4 dell'art. 73 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione GM n. 63/98, per contrasto con l'art. 12 comma 4 del dlgs 468/97 ed art. 16 legge 56/1987, in quanto consente l'applicazione dell'istituto della riserva del 30% in favore dei lavoratori impegnati nei progetti LSU calcolata sul totale dei posti liberi della dotazione organica ed in quanto consente l'accesso da collocamento mediante prova selettiva a posti differenti da quelli consentiti dall'art. 16 medesimo;

. Il comma annullato è sostituito dal seguente: "Una ulteriore quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata ai lavoratori in

possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 12 del dlgs 468/97"

3. E' conseguentemente annullato l'iter procedimentale, ed atti relativi, preordinato all'immissione in ruolo con decorrenza 1-1-1999 dei Lavoratori in forza all'Ente quali impiegati nel progetto L.S.U. n. 3082 ex 878;

4. E' demandata al Sig. Segretario Comunale, sentiti i Funzionari Responsabili, la verifica della compatibilità dei precedenti atti connessi al procedimento cassato con la presente deliberazione;

5. E' sospeso ogni procedimento relativo alla riqualificazione del personale interno fino alla verifica già demandata all'Ufficio di Segreteria;

6. La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO F.td. Pr Felice Iracà

IL SEGRETARIO
Dr S. Gaito Costantino

PARERE

in ordine alla regolarità tecnica IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio

CONTRARIO (VEDI ALLEGATO)

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
IL FUNZIONABIO
Resp. del Servizio Ragioneria
Rag. Cosimo Belvedere

PARERE FAVOREVOLE Sotto il profilo della legittimità

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Salvatore Cal Costantino

Annotato, per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'impegno di spesa di L	
ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIAR Data	IL RAGIOMIERE
Prot. N. li 29 DIC. 1998 Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi degli artt. 32 e 45 della legge n.142/90.	
IL MESSO COM.le Dott. Salvatore Gatta Costantino	Reg IL MESSO COMUNALE
Prot. N li	CONTROLLO SU RICHIESTA Prot. N li La presente deliberazione è stata trasmessa de CO: RE: CO: per iniziativa : □ della Giunta - art. 45, comma n. 1 L. N. 142/90 □ su richiesta dei Consiglieri - art. N 45, L. 142/90 □ su richiesta della Prefettura IL SEGRETARIO COMUNALE
ESITO DEL CO.RE.CO. Ricevuta il con n □ ELEMENTI INTEGRATIVI Richiesta n del Risposta n del □ ANNULLAMENTO Seduta del decisione n □ NON RILEVA VIZI	□ La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva a sensi dell'art.47 c. 2 L. 142/90, in quanto decon senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione. □ ai sensi dell'art.47 c. 3 L. 142/90, in quant dichiarata immediatamente eseguibile. □ decorsi 20 giorni, senza rilievi, dalla ricezione c parte del CO.RE.CO di REGGIO CALABRIA: □ dell' Atto (Art. 46 c. 1 L. 142/90) □ degli Elem Int. di Giudizio (Art. 46 c. 4)
Seduta del n	Li ILSEGRETARIO